



COMUNE DI GENOVA

Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 4 del 15 ottobre 2021

MISURE STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 39 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" (TUEL) che attribuisce al Presidente del Consiglio i poteri di convocazione, direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale;

Visto lo Statuto del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19 marzo 2019, ed, in particolare:

- l'articolo 30 (Presidenza del Consiglio Comunale), comma 5, primo periodo, che recita: "*Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, ne convoca le sedute, predispone, sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno, dirige le sedute consiliari, proclama il risultato delle votazioni.*";

- l'articolo 6, comma 2 che attribuisce al Consiglio comunale l'esercizio della potestà regolamentare ed, in particolare, che adotti il Regolamento per la disciplina del proprio funzionamento

- l'articolo 30 comma 4 che istituisce l'Ufficio di Presidenza;

- l'articolo 36 che istituisce la Conferenza dei Capigruppo;

- l'articolo 37 che disciplina le Commissioni Consiliari;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 07 febbraio 2006, e successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 27 ottobre 2020, ed, in particolare:

- l'articolo 29 che disciplina i compiti ed i poteri del Presidente del Consiglio comunale che "*rappresenta il Consiglio comunale ed esercita tutti i compiti previsti dalla legge e dallo Statuto..., convoca e presiede il Consiglio Comunale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio..., predispone l'ordine del giorno delle sedute..., garantisce il rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio Comunale... omissis*";

- gli articoli 30 e 31 che recano disposizioni relative alle funzioni e alle modalità di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza;

- gli articoli 38 e 39 che recano disposizioni relative alle funzioni e alle modalità di funzionamento delle Commissioni consiliari;

documento firmato digitalmente

1



COMUNE DI GENOVA

- gli articoli 44 e 45 che recano disposizioni relative alle funzioni e alle modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo;
- il Titolo III bis *“Misure straordinarie per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari, dell’Ufficio di Presidenza e della Conferenza Capigruppo in modalità remota, in videoconferenza o audioconferenza”*, introdotto con Deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 27 ottobre 2020;

Visto, in particolare, l’articolo 45 *undecies*, del Regolamento del Consiglio comunale, che reca la norma transitoria secondo cui: *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza relativo all’epidemia da Covid’19, per le sedute degli organi istituzionali continuano ad applicarsi le disposizioni adottate dal Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 73, comma 1 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 9”, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni”*;

Vista la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza , ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 *“Codice di protezione civile”*, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che lo stato di emergenza è stato ripetutamente prorogato, da ultimo ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*, convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87, fino al 31 luglio 2021;

Visto l’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha previsto, per il periodo dell’emergenza epidemiologica, la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità e con le modalità previamente fissate dal Presidente del Consiglio comunale, qualora non già in possesso di apposita regolamentazione;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con Legge 22 maggio 2020 n. 35 ed, in particolare l’articolo 1, che ha stabilito le misure straordinarie adottate sul territorio nazionale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito con Legge 25 settembre 2020, n. 124, che dispone misure straordinarie di contenimento urgenti per la diffusione del virus COVID-19;

documento firmato digitalmente

2



COMUNE DI GENOVA

Visti i Provvedimenti del Presidente del Consiglio comunale n. 1 del 23 marzo 2020, n. 2 del 19 giugno 2020, n. 3 del 3 luglio 2020, n. 4 del 1° settembre 2020, n. 5 del 23 settembre 2020, n. 6 del 15 ottobre 2020, n. 7 del 26 ottobre 2020, n. 8 del 20 novembre 2020, n. 1 del 29 gennaio 2021, n. 2 del 29 aprile 2021;

Richiamato il Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale, n. 3 del 27 luglio 2021 avente ad oggetto “ *Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza*”, che ha disposto di prorogare fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia delle misure straordinarie relative al funzionamento del Consiglio Comunale in modalità “mista”, ovvero con la presenza in aula dei Consiglieri comunali e la possibilità, per i Consiglieri comunali che abbiano un’oggettiva impossibilità a partecipare alle sedute del Consiglio comunale in presenza, di collegarsi in videoconferenza o audioconferenza, confermando, altresì, le modalità di svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza attraverso collegamento in remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza;

Visto il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 “*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*” che ha introdotto l’obbligo per il personale delle amministrazioni pubbliche, di possedere, e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”, così come convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss. mm. e ii., ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, a far data dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;

Visto in particolare l’articolo 1, comma 11, del citato D.L. 127/2021, il quale dispone che ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice si applichino le disposizioni previste per il personale delle pubbliche amministrazioni per l’accesso ai luoghi di lavoro;

Dato atto che con nota prot. 361672 del 12 ottobre 2021, avente ad oggetto “*Direttiva sulle Modalità operative per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127)*”, la Civica Amministrazione emanava indicazioni relative alle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche della Certificazione verde COVID-19, in ottemperanza all’articolo 9 *quinquies* comma 5 del D.L. 52/2021, così come convertito in L. 87/2021 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto opportuno che le verifiche del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e alla validità della certificazione verde covid-19 per l’accesso alla Sala del Consiglio Comunale avvengano, per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, con le medesime modalità previste per pubblici dipendenti, secondo quanto previsto nel “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro della Sala del Consiglio Comunale e degli spazi adiacenti con particolare riguardo allo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in presenza, in modalità ordinaria*” nel

documento firmato digitalmente

3



COMUNE DI GENOVA

testo aggiornato ed esaminato positivamente del Comitato Sicurezza Covid -19 nella seduta del 13 ottobre 2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto altresì opportuno precisare che continuano ad applicarsi le disposizioni richiamate nel *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro della Sala del Consiglio Comunale e degli spazi adiacenti con particolare riguardo allo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in presenza, in modalità ordinaria”* aggiornato al 13 ottobre 2021, relative a:

- effettuare il controllo della temperatura corporea in entrata mediante termo scanner posizionato all'ingresso di Palazzo Tursi – Via Garibaldi;
- indossare una mascherina chirurgica o una mascherina FFP2, in modo che sia posizionata aderente al viso e che copra il naso e la bocca;
- mantenere il distanziamento previsto dalla normativa ed igienizzare le mani con appositi gel igienizzanti messi a disposizione;

Ritenuto inoltre di confermare fino al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle misure straordinarie relative al funzionamento del Consiglio Comunale in modalità “mista” ovvero con la presenza in aula dei Consiglieri comunali, prevedendo tuttavia la possibilità di collegarsi in videoconferenza o audioconferenza per i Consiglieri comunali che abbiano un'oggettiva impossibilità a partecipare alle sedute del Consiglio comunale in presenza e le misure straordinarie relative al funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza che continueranno a svolgersi attraverso collegamento in remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza;

Richiamato, altresì, quanto disposto dall'articolo 45 *quater*, comma 9 del Regolamento del Consiglio comunale che dispone, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, che i Consiglieri durante le sedute degli organi a cui partecipano in videoconferenza o audioconferenza assicurino l'esclusività dell'impegno in ordine alle stesse;

Sentita, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), del Regolamento del Consiglio comunale, la Conferenza dei Capigruppo in data 13 ottobre 2021 che si è espressa al riguardo con esito positivo;

DISPONE

- 1) di confermare quanto già disposto nel proprio provvedimento n. 3 del 27 luglio 2021 riguardo l'efficacia delle misure straordinarie relative al funzionamento del Consiglio Comunale in modalità “mista” ovvero con la presenza in aula dei Consiglieri comunali, prevedendo tuttavia la possibilità di collegarsi in videoconferenza o audioconferenza per i Consiglieri comunali che abbiano un'oggettiva impossibilità a partecipare alle sedute del Consiglio comunale in presenza, richiamando integralmente le misure contenute nel Titolo III bis *“Misure straordinarie per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari, dell'Ufficio di*



COMUNE DI GENOVA

Presidenza e della Conferenza Capigruppo in modalità remota, in videoconferenza o audioconferenza” del Regolamento del Consiglio comunale, fino al 31 dicembre 2021;

- 2) di confermare le modalità di svolgimento delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza attraverso collegamento in remoto, mediante videoconferenza o audio conferenza fino al 31 dicembre 2021 mediante videoconferenza o audio conferenza, secondo la disciplina contenuta nelle citato Titolo III bis *“Misure straordinarie per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari, dell’Ufficio di Presidenza e della Conferenza Capigruppo in modalità remota, in videoconferenza o audioconferenza”*, secondo quanto già disposto nel proprio provvedimento n. 3 del 27 luglio 2021;
- 3) di disporre che le verifiche del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e alla validità della certificazione verde covid-19 per l’accesso alla Sala del Consiglio Comunale avvengano, per i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, con le medesime modalità previste per pubblici dipendenti, secondo quanto previsto nel *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro della Sala del Consiglio Comunale e degli spazi adiacenti con particolare riguardo allo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in presenza, in modalità ordinaria”*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali;
- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii .

Il Presidente del Consiglio Comunale
avv. Federico Bertorello
(documento firmato digitalmente)



PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI SPAZI ADIACENTI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PRESENZA, IN MODALITA' ORDINARIA

Esaminato dal Comitato Sicurezza Covid -19 il 13 ottobre 2021

L'emergenza nazionale generata dal coronavirus ha determinato la necessità di operare una riorganizzazione dei servizi erogati, nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In conformità a:

- D.P.C.M. 26 Aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n.108 del 27-04-2020)
- DPCM del 01/04/2020
- DPCM del 10/04/2020
- DPCM del 26/04/2020
- D.L. 16 MAGGIO 2020, N. 33
- DPCM del 17/05/2020
- DPCM DEL 11/06/2020
- DPCM DEL 13/10/2020
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29 LUGLIO 2020
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 07 OTTOBRE 2020
- D. Lgs. 81/08 s.i.m.
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", così come convertito in Legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss. mm. e ii
- D.L. 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".
- In applicazione del Protocollo Anti-contagio COVID 19 di Ente di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, adottato dal Comune di Genova in data 29.05.2020 e s.m.i., che disciplina l'accordo tra le parti circa le modalità da seguire per le attività da rendere in presenza.

Revisioni



COMUNE DI GENOVA

obbligatorio per chiunque possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021, convertito in Legge 87/2021 e ss. mm. e ii;

2. E' consentita la presenza in aula dei giornalisti in numero massimo di dieci unità, corrispondenti ai posti che sono stati identificati nelle balconate laterali dell'aula consiliare, garantendo le misure di distanziamento previste. I giornalisti accedono ai posti disponibili indossando una mascherina chirurgica o una mascherina FFP2, in modo che sia posizionata aderente al viso e che copra il naso e la bocca.
3. E' consentita la presenza in aula del pubblico in numero massimo di 42 persone, corrispondenti ai posti che sono stati identificati, garantendo le misure di distanziamento previste (come da prospetto allegato).
4. Il personale delle segreterie - è previsto massimo una sola unità di personale per Gruppo -, potrà eventualmente collocarsi negli spazi abitualmente riservati al pubblico, o in altro spazio a loro dedicato secondo quanto concordato in Conferenza Capigruppo e potrà accedere temporaneamente all'aula per il tempo strettamente necessario a fornire il richiesto supporto ai consiglieri del proprio gruppo. Tale accesso temporaneo è consentito anche ad altro personale dell'Amministrazione qualora vi sia necessità e purché sia garantito il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Protocollo Anti-contagio COVID 19 di Ente di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
5. L'ingresso e l'uscita dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento previste.
6. Nello spazio riservato ai tecnici dell'aula per il presidio del sistema integrato di votazione è prevista la presenza di solo 1 unità di personale.
7. Al personale dipendente per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si applicano le disposizioni di cui alla "*Direttiva sulle Modalità operative per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127)*", trasmessa con nota prot. 361672 del 12 ottobre 2021 e allegata al presente protocollo (Allegato 1). Le suddette disposizioni relative alle verifiche e al rispetto delle prescrizioni riguardanti il possesso e la validità della Certificazione verde COVID-19, si applicano, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del citato D.L. 127/2021.
8. Fatto salvo l'obbligo di possedere ed esibire la Certificazione Verde Covid-19, per accedere ai locali della Civica Amministrazione (Palazzo Tursi – Albini – Palazzo delle Torrette e Palazzo Galliera) è necessario preventivamente:
 - a) indossare una mascherina chirurgica o una mascherina FFP2, in modo che sia posizionata aderente al viso e che copra il naso e la bocca;
 - b) effettuare il controllo della temperatura corporea mediante termo scanner posizionato all'ingresso di

documento firmato digitalmente

8



COMUNE DI GENOVA

Palazzo Tursi, via Garibaldi o tramite termometro IR per ingresso da Spianata Castelletto;

- c) i Consiglieri comunali dovranno successivamente timbrare negli orologi/timbratori adiacenti ai suddetti ingressi, digitando il codice 02 prima di scorrere il badge in inserimento.
La suddetta timbratura è da intendersi quale attestazione di verifica con esito positivo della temperatura corporea.

E' VIETATO L'INGRESSO CON UNA TEMPERATURA CORPOREA MAGGIORE DI 37.5°C

9. Per accedere alla Sala del Consiglio comunale occorre inoltre:
- a) mantenere il distanziamento previsto dalla normativa; analoga misura dovrà essere adottata per l'uscita dalla sala stessa.
A tal fine l'ingresso e l'uscita sono regolamentate mediante uno o più operatori (cursori).
 - b) igienizzare le mani con appositi gel igienizzanti messi a disposizione;
 - c) per i Consiglieri comunali, timbrare come di consueto nell'orologio/timbratore posto all'ingresso della Sala Consiglio ai fini dell'attestazione della presenza per l'attribuzione dei gettoni;
10. I Consiglieri che partecipano al Consiglio comunale devono effettuare la timbratura con il badge in entrata ed in uscita dall'orologio/timbratore collocato presso la Sala Consiliare al fine di attestare, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento del Consiglio comunale, l'effettiva partecipazione alla seduta, per la relativa attribuzione del gettone di presenza.
11. L'ingresso alla Sala del Consiglio comunale deve avvenire esclusivamente attraverso la bouvette e la scala che porta all'aula, mantenendo il distanziamento previsto dalla normativa.
12. Al termine dei lavori in aula, l'uscita dovrà effettuarsi ordinatamente, seguendo il percorso segnalato da appositi cartelli, attraverso il corridoio, l'anticamera e uscendo dalla porta dotata di maniglione antipánico nello spazio interno posto al piano della sala Consiglio, sottostante l'atrio dove si trova il punto di verifica degli accessi.
- 13. E' fatto obbligo di accedere e permanere in aula indossando la mascherina chirurgica o una mascherina FFP2, in modo che sia posizionata aderente al viso e che copra il naso e la bocca.**
14. E' fatto obbligo sedersi, in aula, nelle postazioni contrassegnate che garantiscono il distanziamento di un metro ed evitare di allontanarsi dalle stesse salvo caso di necessità.
15. La documentazione inerente la seduta del Consiglio comunale è resa disponibile come di consueto nell'apposita cartella condivisa AttiConsiglio/ che sarà consultabile anche in aula attraverso tablet o altra strumentazione informatica già fornita dall'Amministrazione.
Qualora si rendesse necessario acquisire e/o far circolare materiale cartaceo, dovranno essere indossati guanti monouso disponibili nell'aula stessa.

documento firmato digitalmente

9



COMUNE DI GENOVA

16. L'accesso ai servizi igienici avverrà secondo le misure di distanziamento previste dalla normativa e procedendo alla sanificazione delle mani prima di rientrare in aula.
17. L'erogatore di acqua potabile posto all'entrata della Sala consiliare può essere utilizzato rispettando il distanziamento previsto dalla normativa e utilizzando i guanti e/o con previa igienizzazione delle mani.
18. Utilizzo degli spazi adiacenti alla Sala Consiglio (Bouvette, Sala Giunta Nuova¹, area ristoro):
 - a) l'utilizzo di tali spazi avviene nel rispetto delle misure di distanziamento previste e indossando la mascherina chirurgica o una mascherina FFP2, in modo che sia posizionata aderente al viso e che copra il naso e la bocca;
 - b) l'utilizzo dei distributori di bevande/snack avviene previa igienizzazione delle mani;
 - c) l'eventuale presenza di persone esterne autorizzate dai Consiglieri comunali è da limitarsi ai casi strettamente necessari. Tale presenza deve avvenire nel rispetto delle misure sopra previste (misurazione della temperatura, obbligo di indossare la mascherina, registrazione al punto accessi come di consueto, igienizzazione delle mani, distanziamento).E' responsabilità del Consigliere verificare che tali misure vengano adottate e che le persone esterne siano a conoscenza delle stesse.

lllll

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Le verifiche del rispetto delle prescrizioni, previste all'articolo 1 commi 4 e 5 del D.L. 127/2021, relative al possesso e alla validità della certificazione verde Covid-19 per l'accesso alla Sala del Consiglio comunale saranno eseguite con le modalità e dal personale individuato ai sensi "*Direttiva sulle Modalità operative per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127)*" trasmessa con nota prot. 361672 del 12 ottobre 2021 e allegata al presente protocollo.

Agli ingressi di Tursi saranno presenti delle postazioni fisse con apparecchiatura per la lettura del Qrcode ovvero la verifica della validità del green pass.

Il personale incaricato dovrà verificare il possesso e la validità della certificazione verde Covid-19 di tutti coloro che accedono alla Sala del Consiglio comunale.

Non è consentito l'accesso alla Sala del Consiglio comunale - compresi gli spazi riservati al pubblico, ai giornalisti e agli operatori tecnici della televisione e della traduzione nella lingua dei segni – nonché agli

¹ Posti al tavolo ovale: massimo di n° 10 unità, (altre 10 ai lati) al fine di garantire il distanziamento personale di almeno 1 metro.



COMUNE DI GENOVA

spazi adiacenti (Bouvette, Sala Giunta Nuova, area ristoro) a coloro che non sono in possesso di una certificazione verde Covid-19 valida.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI

- Prevista pulizia straordinaria dell'aula Consiglio prima della ripresa dei lavori del Consiglio comunale.
- Prevista pulizia accurata dell'aula Consiglio dopo ogni seduta: verrà richiesta pulizia dei servizi igienici, delle postazioni occupate dal personale delle Segreterie, dei bocchettoni dell'impianto di aerazione, delle postazioni dei Consiglieri e degli Assessori con particolare riguardo ai microfoni e delle superfici condivise (*ad es.: pulsantiere, maniglie, delle Ralle/Stand appendiabiti, etc.*), con prodotti specifici (ipoclorito di sodio o a base alcoliche).
- Previsti interventi di sanificazione mensile tramite disinfettanti per "nebulizzazione" di tutte le aree del presente Protocollo.
- Sanificazione straordinaria in caso di accertamento di caso positivo.

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI AERAZIONE

Per quanto riguarda l'impianto aeraulico della Sala Consiglio come risulta da informazioni assunte dagli uffici si specifica che:

- dall'inizio dell'emergenza l'impianto funziona a "tutt'aria", ovvero senza ricircolo di aria interne, quindi con immissione di aria esterna ed espulsione di quella interna. L'unità di trattamento aria (Blue Box posto tra palazzo Albini e palazzo Galliera) ha una portata d'aria di 18.000 mc/h.
- l'impianto rispetta la norma UNI 10339 per quanto riguarda il ricambio d'aria necessario;
- è stato effettuato un intervento di sostituzione dei filtri e sanificazione della batteria di scambio dell'aria.

Vengono effettuati interventi di manutenzione ordinaria mensile (pulizia e sanificazione filtri).



COMUNE DI GENOVA

Ai Datori di Lavoro
Ai Direttori/Dirigenti
Ai Medici Competenti
Ai RSPP
Ai ASPP
Ai RLS

A tutti i dipendenti del Comune di Genova

OGGETTO: Direttiva sulle Modalità operative per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Decreto legge DL 21 settembre 2021, n. 127).

Premessa.

Si fa seguito all'informativa in data 30.09.2021, che si allega per comodità di lettura, sulla tematica di cui in oggetto per fornire le indicazioni relative alle Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del green pass in ottemperanza all'art. 9 quinquies comma 5 del D.L. n. 52/2021. È opportuno specificare che tali indicazioni potrebbero essere oggetto di modifica e aggiornamento in funzione delle disposizioni normative o amministrative che saranno successivamente emanate.

1. L'obbligo del green pass: i soggetti destinatari.

L'art. 1 del D.lg. n. 127 del 21 settembre 2021 inserisce l'art. 9-quinquies nel D.lg. n.52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che disciplina **l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico.**

Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine attuale dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

- tutti i lavoratori del settore pubblico;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro del Comune di Genova, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti;



COMUNE DI GENOVA

- tutti soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice secondo quanto indicato nell'art. 9 quinquies comma 11 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazione, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Sul piano sostanziale, non sono esclusi i lavoratori impiegati con contratti differenti da quello di lavoro subordinato, in quanto essi introducono il medesimo rischio e ne sono assoggettati al pari dei lavoratori dipendenti, per cui il riferimento al controllo da parte del proprio datore di lavoro è solamente eventuale (ossia quando vi sia un datore di lavoro), restando comunque dovuto quello del datore di lavoro "ospitante" presso il quale l'attività è eseguita.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, i lavoratori socialmente utili, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento di distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

Si specifica che per il Decreto in vigore l'obbligo del green pass non è previsto per i cittadini che accedono alle strutture del Comune di Genova per usufruire dei servizi da esso erogati.

Si specifica inoltre che non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizione che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla sarà considerato assente ingiustificato e non potrà in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

2. Le esenzioni.

L'obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto del 2021 e integrata dalla circolare del 25.09.2021. In particolare le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell'assistito che operino nell'ambito della campagna di vaccinazione anti - SARS -CoV-2 nazionale. Tale certificazione dovrà contenere i dati previsti da modello fac-simile allegato alla presente comunicazione e indicati nella circolare di cui sopra.

Si ricorda, peraltro, che i certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (per es. motivazione clinica dell'esenzione stessa).



COMUNE DI GENOVA

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Il Dipendente in possesso di tale certificazione è tenuto ad inviarla entro il 14 ottobre p.v. al Medico Competente all'indirizzo di posta elettronica medicocompetente.esenzionegreenpass@comune.genova.it, indicando altresì la Direzione di appartenenza. Il Medico Competente verifica la correttezza della stessa e comunica al Datore di Lavoro o Dirigenti delegati l'esito dell'esonero o meno dall'obbligo del "Green Pass". Tali modalità saranno seguite anche dai dipendenti che dovessero acquisire tale esenzione in data successiva al 15 di ottobre p.v.

3. Il coordinamento con le altre norme (DI 44/2021 e 52/2021, come modificati dal DI 122/2021).

Sul piano del coordinamento con le misure vigenti, la nuova norma fa salve le disposizioni relative all'accesso, per motivi di lavoro alle istituzioni scolastiche, educative, di formazione ed universitarie (art. 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del DI 52/2021), obbligo di green pass fino al 31 dicembre 2021, nonché quelle relative agli accessi di Musei e Biblioteche.

4. Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del green pass in ottemperanza all'art. 9 quinquies comma 5 del D.L. n. 52/2021.

La CA ha individuato le seguenti modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del "Green Pass":

1) sedi di Tursi, Matitone, Corso Torino, Piazza Ortiz, Biblioteca Berio e Cimitero Staglieno

In relazione alla dimensione delle strutture e del numero di personale presente la verifica della validità del green pass verrà effettuata all'atto dell'accesso al luogo di lavoro attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata ad integrazione del termoscanner e del badge. La verifica verrà effettuata in determinate fasce orarie individuate dai Direttori e/o Dirigenti delegati ed indicate nei provvedimenti di delega/incarico ai controlli.

È prevista la presenza di personale incaricato alla verifica per ogni postazione. Tale personale, in caso di verifica negativa, inviterà il lavoratore ad allontanarsi dal luogo di lavoro.

Gli uffici competenti a rilevare la presenza o l'assenza dal servizio verificato che l'assenza stessa non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederanno a comunicare all'interessato l'assenza rilevata e inseriranno nel cartellino virtuale il giustificativo che verrà appositamente creato.

Si ricorda che il personale allontanato in quanto privo di green pass sarà considerato assente ingiustificato e, pertanto, le giornate di assenza ingiustificata saranno considerate servizio non utile a tutti gli effetti (retributivo, previdenziale, di anzianità di servizio ecc.).

I Direttori e/o Dirigenti delegati potranno organizzare anche verifiche con modalità a campione seguendo i criteri sotto riportati in percentuali proporzionate al numero di



COMUNE DI GENOVA

dipendenti che potenzialmente possono accedere ai luoghi di lavoro in orari diversi da quelli delle fasce sopraccitate.

Al fine di evitare ritardo o code durante le procedure di ingresso, ferme restando le disposizioni in materia di smart-working, i Direttori e/o Dirigenti delegati potranno scaglionare gli ingressi del personale nelle fasce di flessibilità previste all'interno della contrattazione collettiva;

- 2) In tutte le altre sedi le verifiche saranno effettuate con modalità a campione. I Direttori e/o Dirigenti o il personale dagli stessi delegato procederanno all'accertamento del possesso della certificazione verde con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al 30 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;
- 3) tutti i Direttori e/o Dirigenti e RUP titolari di rapporti contrattuali di fornitura di beni e servizi e/o lavori dell'Amministrazione comunicheranno ai Datori di Lavoro delle ditte appaltatrici l'obbligo da parte loro di effettuare le verifiche di cui all'art. 9 quinquies comma 4 del D.L. n. 52/2021 al fine di fornire prestazioni lavorative attraverso personale in possesso di green pass in corso di validità utilizzando il fac-simile allegato alla presente.

I Datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui sopra.

Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica del green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App "VerificaC19".

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, il trattamento di dati diversi da quelli che appaiono all'atto del controllo tramite l'applicazione dedicata.

Nel caso in cui l'accertamento sia svolto a campione, il Direttore e/o Dirigente delegato il personale da egli stesso delegato in presenza di verifica negativa dovrà attuare le procedure indicate nel successivo paragrafo "Modalità di applicazione delle sanzioni".

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione da parte delle amministrazioni competenti. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente come descritto nel paragrafo "Le esenzioni" di cui sopra - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.



COMUNE DI GENOVA

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

5. Procedure di controllo e modalità di applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni previste dall'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

- a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: in questo caso, come sopra evidenziato, se il controllo avviene mediante sistemi automatici di lettura della certificazione, l'assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l'ufficio competente, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato (anche con una semplice email) l'assenza ingiustificata rilevata. Laddove il controllo all'accesso, in mancanza di sistemi di rilevamento automatico, sia effettuato da personale a tal scopo delegato dal datore di lavoro, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente (cui afferisce il soggetto), il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali). Per quanto concerne il **trattamento economico**, in relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
- b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il Direttore e/o Dirigente delegato o il personale da questo delegato che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, i Direttori e/o Dirigenti delegati comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Il dipendente che sia risultato privo di green pass all'interno dell'ufficio sarà sottoposto a disciplinare e potrà vedersi irrogata la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10



giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 comma 4 lett. B) d dell'art. 59 comma 3) lett a) e d) ovvero del licenziamento con preavviso in caso di recidiva plurima.”

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma rimanendo la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative. Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass.

Infine si rammenta che, sia per i dipendenti della CA, sia per i cittadini che accedono alle strutture del Comune di Genova permangono i seguenti obblighi da rispettare all'interno dei nostri luoghi di lavoro che di seguito si riportano:

- Divieto di accesso agli ambienti dell'Ente Comune di Genova di persone che presentano febbre (maggiore di 37.5°C) o altri sintomi influenzali. È fatto obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; il medesimo obbligo occorre nell'ipotesi di provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- Obbligo ad indossare la mascherina atta a coprire naso e bocca e gli altri DPI se previsti;
- Prima di entrare nei luoghi di lavoro del Comune di Genova è necessario sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea secondo le procedure emanate ed attualmente in vigore;
- Divieto di ingresso e di permanenza all'interno delle strutture comunali qualora sussistano o emergano, anche successivamente all'ingresso le condizioni di pericolo e/o rischio evidenziate da sintomi influenzali, innalzamento temperatura corporea;



COMUNE DI GENOVA

- Obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m e laddove non sia possibile (utilizzo automezzi di servizio) applicare le specifiche procedure di distanziamento dell'occupare i posti;
- Obbligo di osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- Impegno a rispettare tutte le disposizioni contenute nel protocollo dell'Ente nonché le disposizioni specifiche impartite dai Datori di Lavoro delle singole Direzioni **per l'accesso presso le strutture comunali, per la misurazione della temperatura corporea**, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di **pulizia/igienizzazione** delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- Obbligo di igienizzare la propria postazione di lavoro a inizio e fine turno con prodotti a base di ipoclorito di sodio o soluzioni idroalcoliche;
- utilizzare i servizi igienici riservati al personale.

Si invitano i Direttori e Dirigenti in indirizzo a diffondere capillarmente tali obblighi ai propri collaboratori e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le strutture del Comune di Genova anche sulla base di contratti esterni.

Per il Direttore

il Direttore

Sviluppo del Personale e Formazione
(Canepa)

Sicurezza Aziendale
(Bonavita)

DISLOCAZIONE POSTI PUBBLICO AULA CONSIGLIO

LATO LEVANTE 51 LATO PONENTE 49

POSTI TOTALI 100

POSTI UTILIZZABILI 42

LEVANTE													PASSAGGIO VERTICALE	PONENTE														
FILA 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		FILA 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
FILA 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	FILA 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PASSAGGIO ORIZZONTALE														PASSAGGIO ORIZZONTALE														
FILA 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	FILA 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
FILA 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	FILA 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	

Posti numerati da Levante a Ponente dall'alto verso il basso

